



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4109/2017

tra

M

B

ATTORE

e

R R  
V G  
C G  
C A  
G F

CONVENUTI

Oggi **17 novembre 2017** ad ore **12:10** innanzi al dott. Francesco Bartolotti, sono comparsi:

Per M B l'avv. ZEN CRISTINA.

Per i convenuti - già dichiarati contumaci - nessuno è comparso.

Il giudice invita il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.

Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da reclamo spiegato con atto di citazione depositato in data 26.04.2017.

Il giudice invita quindi l'avv. ZEN alla discussione *ex art. 281 sexies c.p.c.*

L'avv. ZEN discute la causa riportandosi agli atti del giudizio e in particolare rilevando che ai sensi dell'art. 502 c.c. e degli articoli 507 e 5078 c.c., una volta eseguita la dichiarazione di rilascio dei beni a ai creditori e nominato il curatore da parte del Tribunale ai fini della liquidazione, è data facoltà ai creditori di presentare il proprio credito fino alla dichiarazione di definitività dello stato di graduazione, come si evince in particolare dal disposto di cui ai commi primo e terzo dell'art. 502 c.c.

Richiama la pronuncia del tribunale di Napoli del 22 maggio 1957 la cui massima è allegata alle note conclusive.

L'avv. ZEN rinuncia espressamente a presenziare alla lettura della sentenza.

Il giudice si ritira in camera di consiglio e informa i difensori delle parti che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.

Il giudice  
*Francesco Bartolotti*





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dr. Francesco Bartolotti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4109/2017** promossa da:

**M** **B** (C.F. ), con il patrocinio  
dell'avv. RINALDI ALBERTO e dell'avv. ZEN CRISTINA, elettivamente domiciliata presso gli  
indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori.

ATTORE

contro

**R** **R** (C.F. ),  
**V** **G** (C.F. ),  
**C** **G** (C.F. ),  
**C** **A** (C.F. ),  
**G** **F** (C.F. ),

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: reclamo ex art. 501 c.c.

**CONCLUSIONI**

Il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni come da reclamo spiegato con atto di citazione depositato in data 26.04.2017.

Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da intendere parte integrale e sostanziale di questa sentenza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;

rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni



prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;

rilevata la legittimità della motivazione *per relationem*, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015);

richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione quanto alla parte espositiva del fatto; in breve l'attrice ha convenuto in giudizio il curatore nominato dal Tribunale di Verona nella procedura di liquidazione concorsuale per rilascio dei beni ai creditori *ex artt.* 507 e 508 c.p.c. inerente alla eredità beneficiata di L. G., nonché gli eredi con beneficio di inventario della medesima *de-cuius*, così come indicati in epigrafe, dolendosi del mancato inserimento del proprio credito nello stato di graduazione di cui all'art. 499 c.c., richiamato nella procedura di rilascio dei beni ai creditori dell'eredità in forza del disposto di cui all'art. 508 c.c.; in particolare la attrice contesta che la mancata presentazione della dichiarazione di credito entro il termine indicato dal notaio sia preclusiva del diritto al riconoscimento della propria posizione soggettiva, poiché certamente conosciuta dagli eredi e dallo stesso curatore della procedura di rilascio dei beni ai creditori, tenuto conto dei solleciti di pagamento esperiti prima ancora della apertura della procedura di liquidazione concorsuale dei debiti ereditari, nonché in ragione della osservazione secondo cui, a seguito della dichiarazione degli eredi di procedere alla liquidazione concorsuale dei debiti ereditari e della successiva ulteriore dichiarazione di voler altresì attivare la diversa procedura di rilascio dei beni ai creditori, in forza del combinato disposto degli articoli 507 e 508 c.c. in relazione agli articoli 501 e 502 c.c., dovrebbe essere consentito al creditore ereditario di far valere il proprio credito, anche direttamente e per la prima volta in sede di reclamo;

richiamati gli articoli 498 e ss. c.c.;

rilevato che l'istituto del rilascio dei beni ereditari ai creditori della eredità beneficiata (artt. 507 e 508 c.c.), accanto all'obbligo di informazione della procedura in corso secondo le disposizioni dell'art. 507 comma secondo c.c. (con i relativi obblighi di avviso, iscrizione, annotazione e trascrizione ivi previsti), richiamando espressamente gli articoli 498 e ss. c.c. (art. 508 primo comma c.c.), prevede le medesime modalità di liquidazione, secondo la stessa precisa sequenza procedimentale che si snoda lungo le seguenti fasi:

- a) invito ai creditori e ai legatari della eredità beneficiata di cui si tratta, a presentare le rispettive dichiarazioni di credito entro un termine determinato e non inferiore a trenta giorni; l'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali sia noto il domicilio ed è altresì pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia (oggi nella Gazzetta Ufficiale);
- b) formazione dello stato di graduazione dei crediti, sulla base delle dichiarazioni pervenute; i creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione;
- c) comunicazione dello stato di graduazione da parte del notaio che assiste l'erede (o da parte del curatore nominato *ex art.* 508 c.c. per il rilascio dei beni); la comunicazione è spedita per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali sia noto il domicilio ed è altresì pubblicata nel foglio degli annunci legali della provincia (oggi nella Gazzetta Ufficiale); la comunicazione, dunque, è inviata a tutti i creditori noti, non soltanto a quelli che hanno fatto pervenire le proprie rispettive dichiarazioni di credito;



d) facoltà di presentare reclamo contro lo stato di graduazione dei crediti entro il termine di trenta giorni dalla data della sua pubblicazione;

e) definitività dello stato di graduazione una volta scaduto il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione senza che siano stati proposti reclami con le forme dell'art. 778 c.p.c.;

f) liquidazione delle attività ereditarie all'esito del termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito; la liquidazione, dunque, può essere iniziata successivamente a tale termine mediante la vendita dei beni ereditari, senza che occorra attendere la definitività dello stato di graduazione; peraltro le garanzie non si estinguono fino a quando i relativi creditori non siano stati pagati secondo la loro collocazione nello stato di graduazione, una volta che questo è divenuto definitivo;

g) facoltà per i creditori dell'eredità di chiedere al giudice di assegnare all'erede (ovvero al curatore nominato ex art. 508 c.c. nella procedura di rilascio dei beni) un termine per la liquidazione delle attività ereditarie e per formare lo stato di graduazione; dunque gli interessati possono attivarsi per dare impulso alla procedura e ottenere che sia speditamente portata a termine, a pena del beneficio d'inventario in favore degli eredi;

h) pagamento dei creditori e dei legatari una volta divenuto definitivo lo stato di graduazione, mediante distribuzione in conformità dei diritti di preferenza ivi previsti;

i) pagamento dei creditori che non si sono presentati, nei limiti di quanto residua dopo il pagamento di quelli collocati nello stato di graduazione; il diritto dei creditori non inseriti nello stato di graduazione è sottoposto al breve termine prescrizione di tre anni;

ritenuto che, sulla base della sequenza stabilita dal codice civile per la liquidazione dei beni in favore dei creditori ereditari, debba affermarsi la facoltà dei creditori di poter far valere le proprie ragioni anche in caso di mancato invio della dichiarazione di credito stabilita dall'art. 498 c.c. entro il termine *"stabilito dal notaio e non inferiore a trenta giorni"*;

ritenuto infatti che già dalla formulazione letterale della disposizione in esame, la quale prevede esplicitamente uno spazio temporale minimo per la dichiarazione in favore dei creditori, senza, per contro, stabilire la espressa previsione della natura perentoria del termine, si evincano argomenti in favore della facoltà dei creditori di essere ammessi nello stato di graduazione;

ritenuto inoltre che ai sensi dell'art. dell'art. 501 c.c. il notaio deve dare avviso dello stato di graduazione compiuto ai creditori e ai legatari dei quali conosca il domicilio; dunque, la norma prevede la comunicazione in favore di tutti i creditori noti, compresi quelli che non hanno fatto pervenire dichiarazioni di credito; pertanto, deve ritenersi che l'obbligo stabilito a carico del professionista sia volto a tutelare gli interessi di tutti coloro che siano titolari di diritti di credito nei confronti della eredità, a prescindere dalla circostanza di essere già stati ricompresi fra quelli iscritti nello stato di graduazione; anche sotto detto profilo si traggono quindi argomenti a favore della legittimazione di una ammissione nello stato di graduazione di un credito presentato successivamente allo scadere del termine di cui all'art. 498 secondo comma c.c.;

rilevato ancora che, ai sensi dell'art. 501 seconda parte c.c. e dell'art. 502 c.c., lo stato di graduazione dei crediti diviene definitivo solo una volta trascorso il termine per la



proposizione del reclamo e solo da questo momento l'erede (o il curatore del maschio dei beni) può e deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato di graduazione medesimo; dunque dal combinato disposto delle due norme si evince che una volta divenuto definitivo lo stato di graduazione non sono più consentite modificazioni dei rapporti di dare e avere così come ivi cristallizzati, mentre la procedura prosegue soltanto per il riparto finale della liquidità disponibile mediante la distribuzione, avuto riguardo ai rispettivi diritti di preferenza, fra i creditori collocati nello stato di graduazione medesimo; peraltro, l'ultimo comma dell'art. 502 c.c. considerando l'ipotesi della sussistenza di eventuali ulteriori creditori, precisa che "*coloro che non si sono presentati*" hanno diritto di soddisfarsi nei limiti del residuo, successivamente alla distribuzione; anche da tale inciso si evince che fino a quando lo stato di graduazione non è divenuto definitivo, ciascun interessato potrà agire per far ricomprendere nello stato di graduazione posizione creditorie precedentemente escluse al fine di godere della distribuzione secondo i diritti di collocazione ivi stabiliti;

ritenuto che dunque la ammissibilità del credito nello stato di graduazione, pur in caso di ritardata o mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito dall'art. 498 secondo comma c.c. si giustifichi sulla base delle seguenti statuizioni:

- a) che il notaio che ha predisposto lo stato di graduazione ha l'obbligo di darne comunicazione a tutti i creditori dei quali conosca il domicilio;
- b) che lo stato di graduazione diviene definitivo esclusivamente allo spirare del termine di legge per proporre reclamo;
- c) che il pagamento dei creditori deve avvenire, in base ai rispettivi diritti di preferenza, così come cristallizzati nello stato di graduazione definitivo, appunto una volta che questo sia divenuto definitivo ed immutabile, per scadenza del termine per proporre reclamo;
- d) che successivamente a tale momento, gli ulteriori creditori *che non si sono presentati* possono soddisfarsi esclusivamente sul residuo;

ritenuto che la previsione da ultimo menzionata, secondo cui i creditori *che non si sono presentati* hanno azione solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione, sia da intendere nel senso di escludere dalla distribuzione quei creditori che non abbiano *presentato nella procedura* la propria posizione creditoria; dunque non semplicemente coloro che non abbiano presentato la dichiarazione di credito entro il termine indicato dell'art. 498 secondo comma c.c., ma coloro che neppure abbiano presentato la dichiarazione di credito mediante reclamo entro il termine stabilito dall'art. 501 seconda parte c.c.; in tal senso induce anche la considerazione che mentre la legge non stabilisce in modo inequivoco la perentorietà del primo termine (quello indicato per la presentazione della dichiarazione di credito dall'art. 498 c.c.), per il secondo (relativo alla proposizione del reclamo), invece, la disciplina codicistica prevede espressamente che allo spirare consegua la definitività dello stato di graduazione;

ritenuto che la ammissibilità nello stato di graduazione di un credito non presentato entro il termine di cui all'art. 498 secondo comma c.c. non pregiudica i diritti degli eredi beneficiati o degli altri creditori, in quanto la previsione della definitività dello stato di graduazione all'esito di eventuale reclamo è idonea a salvaguardare sia le esigenze di certezza e celerità della procedura di liquidazione, sia quelle di tutela di ogni interessato, tanto alla inclusione di crediti propri, quanto alla esclusione di crediti altrui, secondo modalità e tempistiche determinate;



ritenuto di dare conto che non si ignora come sul tema vi sia giurisprudenza, anche di legittimità, di segno contrario (invero poche le pronunce al riguardo; cfr. Cass. civ. sez. II n. 8527 del 19/10/1994; Tribunale Salerno 05/11/1988);

rilevato peraltro che deve in primo luogo osservarsi come le citate pronunce, orientate alla esclusione del credito dallo stato di graduazione per il caso di ritardata o mancata presentazione della dichiarazione entro il termine indicato dall'art. 498 c.c., siano state emesse in ipotesi di opposizione allo stato di graduazione, mentre nello specifico caso qui in esame viene in rilievo la facoltà dell'attrice di far valere il proprio credito nell'ambito del reclamo avverso lo stato di graduazione predisposto dal notaio incaricato dal Tribunale di curare la liberazione dei beni ai creditori ai sensi degli artt. 507 e 508 c.c.; le due situazioni non sono automaticamente equiparabili, potendosi ravvisare nella procedura di rilascio dei beni ex artt. 507 e 508 c.c. una preminenza delle esigenze di tutela della posizione dei creditori a vedere salvaguardati i rispettivi diritti di credito e di prelazione, che nell'ambito della liquidazione concorsuale è in parte calmierato dalla concorrente tutela dell'interesse per l'erede beneficiario di venire a conoscenza della complessiva situazione debitoria della eredità al fine di consentirgli di valutare se attivare o meno la procedura di rilascio dei beni ai creditori; nel caso di liquidazione concorsuale ai sensi degli artt. 498 e 503 c.c., l'erede conserva ancora un interesse verso i beni ricadenti nell'asse ereditario, invece definitivamente venuto meno una volta che, conosciuta la complessiva situazione debitoria, lo stesso ha già compiuto la scelta della dismissione dei beni in favore dei creditori ai sensi degli artt. 507 e 508 c.c.;

rilevato inoltre come a fronte della giurisprudenza segnalata, se ne contrapponga altra (di merito, non anche di legittimità), favorevole alla tesi estensiva, di ammissibilità nello stato di graduazione anche di quei creditori che non abbiano inviato la dichiarazione entro il termine indicato dall'art. 498 secondo comma c.c., purché nel rispetto dei termini per la proposizione del reclamo di cui all'art. 501 c.c. (cfr. in particolare Tribunale di Napoli 22/05/10956; sullo specifico punto della ammissibilità del reclamo anche da parte di quei creditori che non abbiano presentato nei termini la dichiarazione: Tribunale Lucca, 23/11/2002);

rilevato ancora come anche autorevole dottrina - qui non menzionabile in ossequio al disposto dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - abbia sostenuto la tesi secondo cui ai creditori che non abbiano presentato la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 c.c. debba essere riconosciuta la facoltà di proporre reclamo allo scopo di esservi inclusi; anche parte della dottrina contraria (dunque orientata a ritenere che la mancata presentazione della dichiarazione di credito nel termine fissato precluda ai creditori di partecipare alla liquidazione concorsuale) non esclude, peraltro, che qualora un credito risulti diversamente, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 498 secondo comma c.c., l'erede deve comunque tenerne conto nella fase di liquidazione;

ritenuto pertanto di affermare che la ammissione allo stato di graduazione debba essere riconosciuta in favore del creditore che abbia tempestivamente proposto reclamo contro lo stato di graduazione medesimo al fine di ivi vedervi inclusa la propria posizione di credito;

rilevato che nel caso concreto qui in esame, la attrice, prima della dell'invito degli eredi a presentare la dichiarazione di credito di cui all'art. 498 secondo comma c.c. e della successiva dichiarazione di questi di volersi avvalere della procedura di rilascio dei beni ai creditori, aveva spedito via *fax* al curatore testamentario della eredità (successivamente nominato altresì curatore della procedura di rilascio dei beni ai sensi dell'art. 508 c.c.), la comunicazione con la richiesta di saldo del proprio compenso professionale (cfr. doc. 4 e 5 allegati all'atto di



citazione); dunque sia gli eredi, sia lo stesso curatore nominato ex art. 508 c.c. devono ritenersi a conoscenza della posizione di credito invocata dalla attrice sin dalla data di apertura della successione;

rilevato ancora che il reclamo risulta tempestivamente notificato al curatore nominato dal Tribunale ex art. 508 c.c. in data 12.04.2017, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello stato di graduazione dei crediti dell'eredità beneficiata di L G sulla Gazzetta Ufficiale del 14.03.2017 al foglio n. 31 (cfr. doc. 13);

ritenuto dunque il reclamo ammissibile per i motivi esplicitati nelle osservazioni che precedono;

ritenuto altresì che il reclamo debba essere accolto nel merito, tenuto conto che la attrice ha prodotto i documenti giustificativi del credito invocato, essenzialmente derivante dalla prestazione professionale svolta nella redazione del testamento pubblico della *de-cuius* (cfr. doc. 1, 2, 3, 4, 5, 6);

ritenuto peraltro che la mancata costituzione del curatore nominato per la procedura di rilascio dei beni ai creditori, benché ritualmente citato unitamente agli eredi con beneficio di inventario, non ha permesso di valutare eventuali osservazioni sul punto;

ritenuto di porre le spese legali a carico della eredità beneficiata, in ragione della soccombenza; spese che vengono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e dei valori medi di cui al vigente D.M. 55/2014;

P.Q.M.

ACCOGLIE il reclamo proposto da M

B

AMMETTE e COLLOCA nello stato di graduazione della procedura di liquidazione concorsuale per rilascio dei beni ai creditori ex artt. 507 e 508 c.p.c. inerente alla eredità beneficiata di L G il diritto di credito di cui è titolare il notaio M

B per la somma capitale di € 15.000,00 oltre interessi legali decorrenti dal 30.12.2011 e fino alla pubblicazione del progetto di distribuzione, con privilegio ex art. 2751 *bis* n. 2) c.c., oltre alla somma di € 3.150,00 in chirografario a titolo di I.V.A. sul solo capitale.

PONE a CARICO della eredità beneficiata di L G le spese processuali, che si liquidano in € 237,00 per esborsi ed € 5.000,00 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, I.V.A. e Cassa.

Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 17.11.2017.

Il giudice

*Francesco Bartolotti*

